



PROVINCIA
DI LODI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO
WEB DELLA PROVINCIA DI LODI**

Allegato n. 1 alla determinazione dirigenziale n. 1604 del 21/07/2010

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE.....	3
ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL CMS DA IMPLEMENTARE.....	4
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELL'ALBERO DI NAVIGAZIONE RICHIESTI.....	4
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING RICHIESTO	4
ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RICHIESTO.....	5
ART. 8 – PENETRATION TEST	6
ART. 9 – FORMAZIONE	6
ART. 10 – SITI COMPRESI NELL'APPALTO.....	6
ART. 11 – MODALITA' DI INSERIMENTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	6
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	7
ART. 13 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE	8
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ART. 15 – RESPONSABILITA' E GARANZIE	10
ART. 16 - PENALITÀ	11
ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ART. 18 - FORZA MAGGIORE.....	13
ART. 19 – CONTROVERSIE.....	14
ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	14
ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO	15
ART. 23 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	16
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 25 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI.....	17

ALLEGATI

- allegato 1 - Manuale di immagine coordinata del logo della Provincia di Lodi.
- allegato 2 Descrizione delle caratteristiche tecniche del CMS da implementare.
- allegato 3 Statistiche medie di utilizzo del portale esistente

* * * * *

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione del sito web istituzionale, con gestione dinamica delle informazioni presenti sul sito attraverso uno strumento di gestione dei contenuti (CMS, Content Management System). In particolare le attività da svolgere comprenderanno la fornitura di un CMS, la formazione all'uso dello stesso, la realizzazione dell'interfaccia grafica del sito, la creazione di uno o più alberi di navigazione e l'hosting del sito presso una server farm secondo le specifiche sotto dettagliate. Da ultimo la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al mantenimento del DNS relativo al dominio www.provincia.lodi.it occupandosi anche di tutte le pratiche burocratiche relative al cambio di maintainer e della nuova registrazione degli stessi nel dominio .gov.it.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto in oggetto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2010 per le attività relative alla realizzazione del sito web e di anni tre (3), per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 per le attività di assistenza e hosting. I primi 6 mesi del servizio assistenza e hosting costituiranno periodo di prova della corrispondenza al vero di quanto dichiarato ed offerto dall'aggiudicatario in sede di gara: decorso positivamente tale periodo, l'aggiudicazione diverrà definitiva. Durante il periodo di prova la Provincia potrà a suo insindacabile giudizio recedere dal contratto mediante preavviso di 15 giorni. In tale eventualità all'aggiudicatario non spetterà alcun corrispettivo delle prestazioni eseguite, incluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
2. In vigenza di disposizioni normative che lo consentano, la Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il presente appalto, alle medesime condizioni in essere alla data di scadenza, per una sola volta e fino ad un massimo di anni due, previa formale manifestazione di volontà tra le parti contraenti e previa adozione di formale provvedimento da parte della Provincia. È facoltà della ditta appaltatrice disobbligarsi dall'impegno di eventuale rinnovo, dandone comunicazione scritta alla Provincia con lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire alla Provincia improrogabilmente entro 6 mesi dalla scadenza del contratto.
3. Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto (31/12/2013) la Provincia non avrà disposto il rinnovo del contratto medesimo e non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio con effetto dal 01/01/2014, l'appaltatore sarà obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio, per un periodo non superiore ad un quadrimestre, alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto.

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo contrattuale biennale teorico quale corrispettivo per il servizio appaltato viene quantificato in €. 50.000,00= (cinquantamila/00=) - oltre I.V.A. nella misura di Legge – che dovrà essere interamente recuperato tramite contratti di sponsorizzazione delle singole pagine e delle newsletter inviate sia tramite e-mail che tramite SMS.
2. L'importo a base d'asta quantificato in €. 20.000,00= (ventimila/00=) - oltre I.V.A. nella misura

di Legge – corrisponde invece all'eventuale riscatto da parte dell'Amministrazione Provinciale delle tecnologie realizzate dall'appaltatore.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL CMS DA IMPLEMENTARE

1. La descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del CMS da implementare è riportata nell'allegato 2 al presente capitolato.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELL'ALBERO DI NAVIGAZIONE RICHIESTI

1. L'aspetto grafico dovrà uniformarsi a quanto descritto nel "Manuale di immagine coordinata del logo della Provincia di Lodi" allegato al presente capitolato (Allegato 1) fino al raggiungimento di una soluzione ritenuta soddisfacente per l'Ente.
2. Dovrà inoltre essere realizzato un progetto navigazionale (identificazione utenti /aree interesse) che dia conto dell'organizzazione delle informazioni contenute nel sito e dei modi di accesso ragionato.
3. Il progetto dovrà tener conto della "User Experience" così da modulare e diversificare i sistemi di navigazione per venire incontro alle diverse esigenze e ai diversi stili di ricerca. In particolare dovranno essere valutate ed analizzate le seguenti tipologie di navigazione:
 - Navigazione globale – che comprende strumenti di navigazione che rimarranno sempre presenti all'interno del sito
 - Navigazione locale – che deve essere complementare alla navigazione globale permettendo l'accesso alle sottosezioni e alle singole pagine. Questa funzionalità deve essere coerente in tutte le pagine del sito
 - Navigazione supplementare – quali ad esempio mappe del sito, indice, guide o tutorial che possono essere utilizzati dagli utenti per orientarsi e navigare in modo più spedito.
4. Sarebbe inoltre interessante prevedere nel progetto navigazionale l'utilizzo di strumenti tipici del web 2.0 quali la navigazione per profili utente, la navigazione personalizzata o la "social navigation", fornendo agli utenti la possibilità di conoscere le scelte effettuate da altri utenti.
5. La proposta progettuale dovrà contenere esempi di scenari di navigazione e tra questi saranno graditi in fase di presentazione dell'offerta i seguenti esempi di scenario ipotetico in cui un utente potrebbe ritrovarsi: ricerca di un Convegno o un seminario all'interno del calendario di appuntamenti istituzionale, ricerca di un comunicato stampa dell'attività della Giunta, ricerca di numeri utili per contattare il Dirigente dell'Assessorato all'Agricoltura, ricerca di un itinerario ciclo-pedonale, ricerca della modalità di rinnovo della licenza di pesca.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING RICHIESTO

1. La banda minima dedicata ai portali provinciali dovrà permettere un flusso bidirezionale da e verso internet di almeno 2 Mbps e, comunque, in grado di consentire una agevole navigazione di tutti i contenuti del sito (a tal proposito si allegano le statistiche medie di utilizzo del portale esistente – Allegato 3). I servizi relativi alla gestione del Web Server, Data Base Server,

recovery, back-up e manutenzione saranno in carico all'aggiudicatario. L'hosting utilizzato dall'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dovrà essere professionale e dotato delle più moderne componenti tecnologiche e protetto da firewall. Dovrà prevedere inoltre sistemi di ridondanza e di "disaster recovery" adeguati a garantire i seguenti SLA:

- Presidio del data center: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
 - Modalità di segnalazioni errori, problemi o guasti: (telefono, fax, o e-mail)
 - Tempi di risposta a segnalazioni bloccanti: 2 ore lavorative
 - Tempi di ripristino funzionalità in caso di blocco: 4 ore lavorative
 - Tempi di risposta a segnalazioni non bloccanti: 8 ore lavorative
 - Tempi di ripristino funzionalità non bloccanti: NBD (next business day)
 - Frequenza del backup: giornaliero, 365 giorni l'anno
 - Tempo di mantenimento dei dati: 30 giorni
 - Fruibilità dei sistemi: per il 99,5% del tempo di erogazione
 - Disponibilità della banda: 99,6% su base annua(24x365).
2. L'hosting può essere condiviso o prevedere l'utilizzo di una macchina virtuale assegnata in via esclusiva all'Amministrazione Provinciale con uno spazio disco assegnato di almeno 100 Gb, con la possibilità di incrementare tale quantità di spazio utilizzato negli anni successivi al primo.
 3. Deve inoltre essere previsto un sistema di monitoraggio della banda Internet utilizzata dai portali provinciali e un sistema avanzato di statistiche di accesso ai siti, alle sezioni e alle pagine degli stessi allo scopo di monitorare l'efficacia dell'azione comunicativa. Le statistiche devono essere prodotte con granularità almeno quotidiana e accessibili via web con la possibilità di estrazione dei dati in un formato standard e generazione di report sia tabellari che grafici all'interno del medesimo strumento di monitoraggio.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RICHIESTO

1. La ditta aggiudicataria garantirà un servizio di *manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva*.
2. Per *manutenzione correttiva* si deve intendere l'attività volta alla rimozione dei difetti del software, per *manutenzione adeguativa* s'intendono le modifiche al software, alla tipologia di informazioni e alle modalità di aggregazione o alle elaborazioni, in aderenza all'evoluzione tecnologica (nuove versioni di sistemi operative, database, application server o software di base in genere) e alle disposizioni normative o contrattuali del Committente. Per *manutenzione evolutiva* s'intendono le modifiche al sistema che il Committente intenderà richiedere in futuro.
3. Le prime due dovranno essere comprese nell'offerta proposta senza limite alcuno.
4. A queste attività andrà ad aggiungersi un'assistenza di carattere redazionale che dovrà essere offerta da un helpdesk telefonico (contattabile anche per posta elettronica), abbinato ad un servizio di teleassistenza e di troubleticketing. Gli orari di fruizione del servizio dovranno essere almeno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Tale assistenza sarà contabilizzata con un pacchetto di ore garantite.

ART. 8 – PENETRATION TEST

1. Una volta realizzato il portale l'Amministrazione Provinciale si riserva di far effettuare da un soggetto terzo un penetration test volto a verificare le misure di sicurezza messe in atto. Il mancato superamento del predetto penetration test implicherà il non superamento del collaudo finale con l'obbligo della ditta di rimuovere a titolo gratuito le manchevolezze emerse e di rifondere all'Amministrazione Provinciale stessa le spese sostenute per il suddetto test; dette spese verranno detratte dalla cauzione versata.

ART. 9 – FORMAZIONE

1. Nel progetto deve essere presentato un piano formativo che comprenda giornate formative destinate a semplici redattori e ad amministratori del portale, per permettere alla Provincia di operare con la massima autonomia.
2. Nella redazione del suddetto piano sarà necessario tenere conto delle specificità dell'Ente e delle caratteristiche del personale. Per ciascun sito implementato dovranno essere formate due persone con la figura di Amministratore del portale. La redazione sarà di tipo diffuso e pervaderà tutti i settori dell'Ente, coinvolgendo circa 30 persone che potenzialmente non hanno alcuna competenza specifica del mondo Web. Al fine di rendere più efficace l'azione formativa si richiede che la formazione venga eseguita per gruppi omogenei composti al massimo da 10 persone oltre al docente.
3. Inoltre l'aggiudicatario dovrà produrre, a corredo dei momenti formativi previsti, un manuale d'uso del CMS sia in formato cartaceo che elettronico a supporto della successiva attività dell'Ente.

ART. 10 – SITI COMPRESI NELL'APPALTO

1. I siti oggetto del contratto sono i seguenti:
 - a) <http://www.provincia.lodi.it>
 - b) <http://english.provincia.lodi.it>
 - c) <http://www.agricoltura.provincia.lodi.it>
 - d) <http://www.turismo.provincia.lodi.it>e possono essere incrementati previo il consenso fra le parti.

ART. 11 – MODALITA' DI INSERIMENTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Nella home page, comparirà in modo chiaro e leggibile il nome della ditta alla quale è stata commissionata la realizzazione del sito.
2. L'approvazione dell'inserimento della pubblicità predisposta dalla ditta aggiudicatrice sarà a carico e sotto la responsabilità esclusiva dell'Ente committente, senza limiti di passaggio e presenti in ogni pagina per una massimo di copertura del 20% della pagina stessa.
3. L'Ente si riserva la facoltà di vietare la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
4. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, sostanze psicotrope, prodotti alcolici e prodotti di carattere sanitario;
 - materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi della dignità umana, convinzioni religiose e politiche incluse le discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
 - messaggi minacciosi o di istigazione al fanatismo;
 - messaggi che inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
5. Lo spazio grafico della pubblicità è proposto nelle bozze di layout di pagina allegate all'offerta e rispetterà la normativa in vigore in ottemperanza ai nuovi standard e metriche IAB Europe e EIAA (e accettati da IAB Italia – INTENET ADVERTISING BUREAU).
6. Lo spazio pubblicitario sarà gestito per il 20% direttamente da Provincia di Lodi, e la restante parte (80%) viene riconosciuta ed attribuita in favore della ditta aggiudicataria l'esclusiva per l'intera durata del rapporto contrattuale. Qualora la Provincia di Lodi non usi interamente gli spazi pubblicitari ad essa riservati, la ditta aggiudicataria potrà utilizzarli per veicolare propria pubblicità.
7. La ditta aggiudicataria si impegna a subordinare la stipula dei propri contratti di pubblicità alla preventiva acquisizione della dichiarazione da parte del contraente di non avere in corso contratti di sponsorizzazione con la Provincia di Lodi e/o che il contratto di pubblicità che si andrà a sottoscrivere non causi alcuna diminuzione dell'importo di sponsorizzazione in carico alla Provincia di Lodi.
8. Il database e le pagine del sito internet, sono di proprietà della ditta aggiudicataria, mentre i contenuti sono di proprietà dell'Ente.
9. Si fissa fin d'ora una quota di € 20.000,00 + Iva per un eventuale riscatto delle tecnologie comunemente realizzate e per trasferire le stesse su server indicati dalla Provincia (comprensivo delle eventuali licenze d'uso di software di terze parti che costituiscono prerequisito all'installazione).

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Per adempiere alle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è tenuto ad avvalersi di proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.
2. La Provincia potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, la

Provincia ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: la Provincia non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.
4. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso la Provincia, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
5. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro, o receda da esse.
6. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora la Provincia nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
7. In nessun caso e per nessuna circostanza gli operatori dell'appaltatore operanti presso la Provincia nell'ambito del servizio appaltato potranno rivendicare rapporti di dipendenza dalla Provincia appaltante: a tal proposito si richiamano espressamente le prescrizioni contenute nella Legge 23/10/1960, n. 1369 e successive modifiche ed integrazioni in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il personale impiegato dall'appaltatore deve essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali e di abilitazione richiesti per la qualifica rivestita e fisicamente idoneo alle mansioni per le mansioni di svolgere, nonché di impeccabile moralità. In particolare deve essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.
2. Il personale di nazionalità e/o lingua straniera impiegato nell'appalto dovrà possedere una capacità linguistica idonea a sostenere un normale colloquio con il personale della Provincia, che si riserva il diritto di verificare tale requisito e di chiedere, in caso di giudizio negativo insindacabile, la sostituzione del personale ritenuto privo della suddetta capacità linguistica.
3. L'appaltatore sarà considerato direttamente responsabile dei propri dipendenti per il comportamento mantenuto dagli stessi durante l'espletamento del servizio e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni

eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili, documenti o qualsiasi altra proprietà della Provincia.

4. Il personale proposto dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per la Provincia in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. La Provincia ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore della Provincia, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003.
5. La Provincia si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle attività indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, la Provincia si riserva in diritto di richiederne l'immediata motivata sostituzione - senza che l'appaltatore possa opporre obiezioni di sorta - che dovrà avvenire, comunque, entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dalla Provincia a mezzo fax. Ricorrendo situazioni di particolare gravità, la Provincia si riserva il diritto di disporre l'immediato allontanamento del personale dell'appaltatore dandone allo stesso immediata comunicazione a mezzo fax.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Qualora l'Amministrazione provinciale lo ritenga opportuno potrà avvalersi della facoltà di riscattare tutte le tecnologie realizzate nel corso del periodo contrattuale comunicando la sua volontà in forma scritta all'Appaltatore. In mancanza di comunicazioni in merito è da ritenersi che l'Amministrazione Provinciale non intenda riscattare la tecnologia realizzata.
2. Solo in caso di richiesta di riscatto delle tecnologie, l'Appaltatore è tenuto a contabilizzare le proprie prestazioni nel seguente modo:
 - a. 20% della quota alla richiesta di riscatto delle tecnologie
 - b. Restante 80% della quota al termine delle operazioni di installazione con attestazione di buon esito da parte della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 1 - commi 209-213 - della Legge 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti attuativi, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata in forma elettronica con l'osservanza del D.Lgs. n. 52/2004 e del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. A tale fine e ad ogni conseguente effetto di legge e contrattuale, le fatture emesse dall'appaltatore dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica della Provincia: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
4. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: PROVINCIA DI LODI – U.O. SISTEMI INFORMATIVI – Via Fanfulla, 14 – 26900 LODI – codice fiscale 92514470159.
5. Il Dipartimento Servizi interni della Provincia – U.O. Sistemi Informativi - effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo della Provincia, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la Provincia dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata,

invitando l'appaltatore – anche a mezzo fax - a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. **Si dà atto che l'Amministrazione è tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40, per pagamenti di importo superiore ad € 10.000=.**

6. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Provincia non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
7. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall'art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da applicarsi in caso di ritardato pagamento per l'eventuale superamento dei termini di cui al precedente comma 4, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 C.C.
8. La Provincia non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

1. Fermo restando l'esclusiva competenza della Provincia relativamente all'organizzazione delle attività erogate dalle proprie Strutture, l'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore. La Provincia sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dei servizi appaltati, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore quale unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa nell'esecuzione del servizio (o per cause a questo inerenti), per fatto causato da propri dipendenti, collaboratori o fornitori, da macchinari, attrezzature e prodotti impiegati nel servizio, nonché derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili, di proprietà della Provincia o di terzi, causati nell'espletamento del servizio (ivi compresi i danni causati dai fornitori dell'appaltatore medesimo) o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Provincia sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla cauzione definitiva che l'appaltatore si obbliga a versare ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.
4. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva che, data la specificità della prestazione, si fissa fin d'ora nell'importo di € 50.000,00.

5. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l'appaltatore opti per uno dei modi previsti dall'art. 1 - lettere b), c) - della citata legge, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - di aver preso visione del presente capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957/1 C.C.;
 - prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - di obbligarsi a versare alla Provincia, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima;
 - di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.
6. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per un periodo di mesi sei successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.
8. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la Provincia tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta affidataria, a titolo di risarcimento danni.
9. Indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, la documentazione di cui sopra deve essere unica e, nel caso di più imprese riunite, dovrà essere intestata a tutti gli associati.
10. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, oltre agli altri effetti di legge.
11. A fronte di inadempienze agli obblighi assunti dal contraente la Provincia, avrà la facoltà di incamerare la cauzione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni.

ART. 16 - PENALITÀ

1. In caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la Provincia avrà la potestà di applicare a carico dell'Appaltatore, previa contestazione, una penale in relazione all'inadempimento rilevato, sulla base dei criteri di gradualità di seguito riportati, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate:

causale infrazione contestata	Penalità
a) Per sospensione totale del servizio	- €. 500,00 per il primo giorno di sospensione - €. 100,00 per ogni singolo giorno successivo
b) Per sospensione parziale del servizio	- €. 200,00 per il primo giorno di sospensione - €. 50,00 per ogni singolo giorno successivo
c) altre cause di contestazione per inadempienze alle disposizioni di Capitolato non rientranti fra quelle precedentemente contemplate	da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 1.000,00 in relazione alla gravità e recidività dell'infrazione contestata

2. Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Provincia si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Provincia procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Provincia adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.
4. L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Provincia per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
5. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà trattenuta sulla cauzione definitiva che l'appaltatore si obbliga a versare.
6. A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Provincia darà a mezzo dei propri incaricati.
2. Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Provincia di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.
3. La Provincia potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze da parte dell'appaltatore nella conduzione del servizio, o di reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;

- b) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali.
 - c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività.
 - d) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari.
 - e) cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva della Provincia.
 - f) dopo n° 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno solare, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore.
 - g) l'applicazione di n° 3 penali ciascuna di importo pari ad €. 500,00= (cinquecento/00) nell'arco di un anno contrattuale danno titolo alla Provincia di richiedere la risoluzione del contratto.
 - h) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio che rendano impossibile la prosecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
4. L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3, dovrà essere comunicata dalla Provincia all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se eventualmente preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma.
 5. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma 3, la Provincia si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all'art. 14 e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
 6. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Provincia per l'affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, provvedendo ad incamerare l'intera cauzione definitiva prestata.
 7. In caso di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore o di risoluzione del contratto da parte della Provincia, all'appaltatore sono dovuti esclusivamente i corrispettivi economici relativi alle prestazioni contrattuali effettivamente rese fino alla data di operatività del recesso o della risoluzione.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. Nella relazione tecnica presentata in sede di gara l'impresa dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo, nel caso si verificano tali eventi imprevisi comunque documentati.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

4. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
5. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 19 – CONTROVERSIE

1. La verifica dell'adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore è di competenza del Dipartimento Servizi interni della Provincia, sulla base di relazioni dei Responsabili delle U.O. Sistemi Informativi, Gabinetto e Segreteria di Presidenza e Comunicazione, Stampa e Relazioni con il Pubblico.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto d'appalto e dei suoi atti conseguenti è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Lodi, sotto la cui giurisdizione ha sede la Provincia appaltante.
3. In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le prestazioni contrattuali.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, la Provincia si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
2. In caso di decesso del titolare della Ditta Appaltatrice, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del "de cuius" in via fra di loro solidale.
3. Si applicano al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

1. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'attestazione antimafia di cui all'art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 252/1998.
 - b) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994.
 - c) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 15;

- d) per i raggruppamenti di impresa, mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
 - e) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, a pena di revoca dell'affidamento dell'appalto; tale certificazione dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, successivamente, ad ogni richiesta della Provincia.
2. Il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:
 - a) il bando di gara;
 - b) il presente capitolato speciale e relativi allegati;
 - c) l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal bando di gara;
 3. Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Provincia avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. La Provincia avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.
 4. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
 5. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, la Provincia elegge domicilio presso la propria Sede Legale – Via Fanfulla n° 14 – 26900 LODI; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.
 6. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto ricorso al Notaio su richiesta dell'appaltatore, le spese notarili. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l'I.V.A. nella misura di legge che resta a carico della Provincia.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 118. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della Provincia, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da

parte della Provincia

3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Provincia a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 23 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. Per la regolare esecuzione del servizio l'appaltatore, al momento dell'assunzione del servizio, dovrà nominare un proprio rappresentante con il compito di coordinare e controllare l'attività del proprio personale. Tale rappresentante potrà essere individuato anche fra gli operatori impiegati nel servizio appaltato.
2. Il rappresentante dell'appaltatore deve essere rintracciabile dalla Provincia nella fascia oraria 8,00/18,00 per tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio e deve avere in dotazione un apparecchio ricerca persone o telefono cellulare fornito dall'appaltatore, il cui numero deve essere comunicato alla Provincia.
3. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto potranno essere indifferentemente inviate all'appaltatore, ovvero consegnate direttamente al suddetto rappresentante; anche in questo caso si intendono come validamente consegnate all'appaltatore.
4. In caso di assenza del rappresentante, l'appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Dipartimento Servizi Interni della Provincia, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'appaltatore si considera, all'atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione delle stesse.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato ad "anno contrattuale" deve intendersi riferito ad un periodo temporale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno, così per l'intera durata biennale dell'appalto.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal Codice civile.
6. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi per conto ed in rappresentanza della Provincia ai sensi del presente Capitolato, ove non diversamente ed espressamente indicato, rientrano

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

nella esclusiva competenza del Dirigente del Dipartimento Servizi Interni della Provincia (o altro Funzionario della Provincia all'uopo incaricato).

7. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dalla Provincia, si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta.
8. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell'Azienda, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

ART. 25 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI

1. Il presente Capitolato speciale e relativi Allegati devono essere sottoscritti in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegati all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in essi contenute.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti Allegati:
 - allegato 1 - Manuale di immagine coordinata del logo della Provincia di Lodi.
 - allegato 2- Descrizione delle caratteristiche tecniche del CMS da implementare.
 - allegato 3 - Statistiche medie di utilizzo del portale esistente

Il presente Capitolato, composto da n. 25 articoli e n. 3 allegati, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso:

_____, _____ firma del Legale Rappresentante
(luogo, data)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Capitolato: art. 1 (oggetto dell'appalto), art. 2 (durata del contratto), art. 3 (importo contrattuale), art. 4 (descrizione delle caratteristiche del cms che si andrà ad implementare), art. 5 (descrizione del progetto grafico e dell'albero di navigazione richiesti), art. 6 (descrizione del servizio di hosting richiesto), art. 7 (descrizione del servizio di assistenza richiesto), art. 8 (penetration test), art. 9 (formazione), art. 10 (siti compresi nell'appalto), art. 11 (modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari), art. 12 (obblighi dell'appaltatore verso il personale dipendente), art. 13 (obblighi del personale dell'appaltatore), art. 14 (fatturazione e pagamenti), art. 15 (responsabilità e garanzie), art. 16 (penalità), art. 17 (clausola risolutiva espressa), art. 18 (forza maggiore), art. 19 (controversie), art. 20 (fallimento dell'appaltatore - vicende soggettive dell'esecutore del contratto), art. 21 (stipulazione del contratto - spese contrattuali), art. 22 (divieto di cessione del contratto – subappalto), art. 23 (rappresentante dell'appaltatore), art. 24 (disposizioni finali), art. 25 (accettazione del capitolato speciale e relativi allegati)

_____, _____ firma del Legale Rappresentante
(luogo, data)

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)